

CAPITOLATO TECNICO/AMMINISTRATIVO

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura ed installazione di Attrezzature Scientifiche

Progetto "Modelli Murini Umanizzati per lo sviluppo di nuovi farmaci (HUMANS)", approvato con decreto dirigenziale n. 80 del 23/02/2010, a valere sui fondi in APQ in materia di Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica nella Regione Campania – I atto Integrativo - INTERVENTO “RT02”

CUP: E91D10000030002

CIG Lotto 1: 67752633E6

CIG Lotto 2: 6775277F70

CIG Lotto 3: 67752812C1

PREMESSA

Il presente Capitolato disciplina il rapporto contrattuale tra la Biogem S.c.ar.l. (di seguito Biogem) e il/i soggetto/i risultato/i aggiudicatari della procedura di gara (nel seguito Appaltatore), avente ad oggetto la **“Fornitura ed installazione di attrezzature scientifiche da laboratorio diviso in 3 lotti autonomi”**.

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura e l'installazione di attrezzature scientifiche da laboratorio per le esigenze del progetto: "Modelli Murini Umanizzati per lo sviluppo di nuovi farmaci (HUMANS)", approvato con decreto dirigenziale n. 80 del 23/02/2010, a valere sui fondi in APQ in materia di Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica nella Regione Campania – I atto Integrativo - INTERVENTO “RT02” - Determina a contrarre n. 346 del 03/08/2016. L'appalto è articolato in 3 lotti autonomi.

ART. 2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

L'esplicitazione dei lotti, le caratteristiche minime previste a pena di esclusione dalla gara e le caratteristiche migliorative, con le specifiche di valutazione, sono riportate nelle schede tecniche allegate, facenti parte integranti del presente capitolato.

ART. 3 CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Il termine di consegna e di installazione della fornitura è pari a max 60 gg. naturali, successivi e continuativi, a partire dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del contratto o di avvio dell'esecuzione anticipata. Tale termine è perentorio.

ART. 4 DOCUMENTAZIONE TECNICA

L'appaltatore dovrà fornire tutti i manuali, in italiano e/o inglese, delle apparecchiature fornite in formato cartaceo e/o elettronico.

ART. 5 IMPORTO STIMATO A BASE D'ASTA

L'importo stimato per l'appalto in oggetto è pari a €. **590.000,00** (cinquecentonovantamila/00), oltre IVA come per Legge, suddiviso in 3 lotti così distinti:

	CIG	Descrizione	Valore stimato (IVA esclusa)
1	67752633E6	Sistema LCMS Ibrido Quadrupolo - Alta Risoluzione - Cromatografo Liquido UHPLC;	€ 300.000,00
2	6775277F70	Sistema LCMS a Triplo Quadrupolo - Cromatografo liquido UHPLC	€ 220.000,00

3	67752812C1	Sistema a Raggi X per valutazione di masse tumorali	€ 70.000,00
---	------------	---	-------------

A seguito della preliminare valutazione effettuata dalla Biogem, non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza da interferenza.

Le offerte di partecipazione potranno essere presentate per uno o più lotti e le aggiudicazioni avverranno divise per singolo lotto.

Tutti gli importi dei singoli lotti si intendono oltre IVA come per legge da aggiudicarsi e la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 4 lett b) D.lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

ART. 6 RAPPORTI CONTRATTUALI – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI DA PARTE DELL' AGGIUDICATARIO E DISPOSIZIONI DA ATTUARSI PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

Salvo diverse disposizioni, la Biogem, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche per l'esecuzione del contratto attraverso un responsabile, il cui nominativo sarà riportato nel medesimo contratto o nel verbale di avvio dell'esecuzione anticipata della prestazione. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'appaltatore, il verbale di inizio delle attività, dovrà controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto o nel citato verbale e nei documenti ivi richiamati. Inoltre, dovrà controllare, in accordo con la Biogem, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini della Biogem.

L'appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale la Biogem possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. A tal fine, l'appaltatore si impegna a designare il Referente dell'Appalto che provvederà, per conto della stessa, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del responsabile di Biogem e del RUP.

ART. 7 NORME E LUOGO DI CONSEGNA

La fornitura in discorso dovrà essere consegnata, installata, collaudata e messa in funzione presso i laboratori di Biogem secondo le indicazioni che saranno fornite dal responsabile della stazione appaltante.

Le bolle di consegna del materiale, debitamente datate e numerate, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, dovranno riportare, oltre alla descrizione del prodotto e la relativa quantità, gli estremi del contratto o verbale. Il Responsabile procederà, in contraddittorio con il referente dell'appalto, ad effettuare i controlli relativi allo stato e alla qualità della merce consegnata, ivi compresi quelli concernenti l'installazione. Successivamente, il Responsabile apporrà la propria firma sulla bolla di consegna e redigerà opportuno verbale di consegna e di installazione, nel quale riporterà eventuali difformità della fornitura.

Il verbale di consegna e di installazione sarà controfirmato dal referente dell'appalto.

L'appaltatore effettuerà le consegne a proprio rischio e si farà carico delle spese di qualsiasi natura per la consegna e l'installazione della fornitura.

ART. 8 SERVIZI DI INSTALLAZIONE

Per tutte le apparecchiature fornite dovrà essere assicurata l'installazione a cura dell'appaltatore, mediante tecnici specializzati e certificati dal produttore. Qualora l'appaltatore lo ritenga opportuno potrà richiedere di effettuare sopralluoghi.

La messa in opera include ogni onere, inclusi materiali, attrezzi, attrezzature e cavetteria necessarie per la corretta installazione, ivi incluse eventuali opere edili per gli allacci elettrici, idraulici e per l'installazione del distributore di azoto.

ART. 9 GARANZIA

L'assistenza tecnica e le garanzie offerte in sede di gara, in aggiunta a quelle minime previste tra i requisiti minimi inderogabili per la partecipazione alla gara, devono essere attivate a far tempo dalla data dell'emissione del certificato di collaudo/verifica di conformità che dovrà aversi al termine della fornitura e comunque non oltre il 31/12/2016.

Durante il periodo di garanzia l'onere della manutenzione è a totale carico della Ditta aggiudicataria, che è tenuta a porre rimedio senza ritardo, ed a proprie spese, ad ogni difetto o inconveniente che pregiudica il corretto funzionamento delle apparecchiature, ivi compreso il costo del personale e/o i costi di trasferta necessari per raggiungere la sede di Biogem per l'esecuzione della manutenzione e/o risoluzione di guasti.

Durante il periodo di garanzia la Biogem informerà tempestivamente la Ditta delle disfunzioni e/o anomalie che si siano verificate, indicandone le specifiche caratteristiche.

Nel caso in cui durante il periodo di garanzia, vizi di materiali o deficienze di esecuzione determinino l'indisponibilità delle apparecchiature, o di loro parti, per periodi superiori a cinque giorni, la garanzia sarà prolungata per un tempo corrispondente a detto periodo.

Qualora la Ditta ritardi nell'eseguire gli interventi, la Biogem, fermo restando l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 16 ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno, ha la facoltà di far eseguire a terzi gli stessi, addebitando alla Ditta le spese sostenute.

ART. 10 VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

Le procedure di collaudo/verifica di conformità della fornitura saranno eseguite nel rispetto della vigente normativa.

Attesa l'urgenza derivante dai tempi di conclusione del Progetto in oggetto, tali procedure dovranno terminare entro il 31/12/2016.

L'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione non esonera l'appaltatore dal rispondere di eventuali difetti, non emersi nel periodo precedente alla data del certificato stesso, che dovranno essere prontamente eliminati; in mancanza la Biogem potrà provvedervi direttamente con oneri a carico della Ditta, che saranno detratti direttamente all'appaltatore.

ART. 11 SICUREZZA

Nell'esecuzione dell'appalto l'appaltatore dovrà adottare di propria iniziativa tutte quelle cautele che valgono a prevenire la possibilità di danni in genere e specialmente di infortuni. Incombe a proprio carico qualunque responsabilità per danni provocati dai propri dipendenti, nel corso dell'esecuzione della prestazione, alle persone, alle apparecchiature, alle opere, ai suppellettili della Biogem o di terzi.

ART. 12 RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI

L'appaltatore è unico responsabile di tutti gli eventuali danni verso la Biogem e/o verso terzi che comunque derivassero dalle fasi di fornitura, di installazione, o di interventi di manutenzione nel periodo di garanzia, esonerando da ogni responsabilità civile e penale la Biogem.

ART. 13 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

ART. 14 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - REVISIONE PREZZI

I prezzi riportati nell'offerta si intendono formulati dall'appaltatore in base a calcoli di propria convenienza, senza restrizione alcuna, a suo rischio ed accettati dalla medesima. Essi sono remunerativi di ogni spesa generale e particolare, nessuna esclusa, e comprensivi di tutti gli oneri per dare la fornitura completa in opera (imballo, carico, trasporto, scarico, sollevamento, messa in opera ed imposte, esclusa l'IVA).

Gli stessi, in quanto riferiti a forniture ed installazioni di apparati realizzabili in tempi ristretti, resteranno comunque fissi ed invariabili e, pertanto, non suscettibili di revisione a rialzo, anche in caso di aumento dei costi di mercato.

ART. 15 CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Il corrispettivo per la fornitura in discorso è pari al prezzo complessivo (oltre IVA) offerto in sede di gara e comprende tutte le attività oggetto dell'appalto. L'appaltatore potrà emettere fattura solo dopo avere ricevuto comunicazione del positivo accertamento, effettuato dal Responsabile nominato da Biogem, della regolare esecuzione delle prestazioni.

Ciascuna fattura dovrà essere inviata al seguente indirizzo: Biogem S.c.ar.l., via Camporeale Palazzina Telematica 83031 Ariano Irpino (AV).

In particolare dovrà essere intestata alla Biogem scarl, via camporeale Ariano Irpino (AV) P.I. 02071230649 e contenere:

- la dicitura "**Fornitura di attrezzature scientifiche da laboratorio in 3 lotti**" - progetto: "Modelli Murini Umanizzati per lo sviluppo di nuovi farmaci (HUMANS)", approvato con decreto dirigenziale n. 80 del 23/02/2010, a valere sui fondi in APQ in materia di Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica nella Regione Campania – I atto Integrativo - INTERVENTO "RT02"
- numero di lotto, CIG e CUP.

Il pagamento del corrispettivo, detratte le eventuali penalità (art. 16), sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

ART. 16 INADEMPIMENTI E PENALI

In caso di inadempimento relativo sia alle prestazioni stabilite dal disciplinare, dal capitolato tecnico e schede tecniche dei singoli lotti che dallo stato effettivo delle attrezzature fornite, così come descritte negli articoli precedenti, saranno applicate le seguenti penali.

- Ritardi sui tempi di consegna e di collaudo di cui agli artt. 3 e 10 del presente elaborato:

una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni singolo giorno di ritardo.

- Difformità, assenza di integrità dell'attrezzatura fornita rispetto alle specifiche richieste:

una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale, oltre alla sostituzione dell'attrezzatura;

Per l'applicazione delle penali, il RUP, qualora rilevi una difformità della fornitura, procederà in contraddittorio con il referente dell'appalto. Ove l'ammontare delle penali complessivamente applicate raggiunga il 10% dell'importo contrattuale, la Biogem si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ex art.1456 (clausola risolutiva espressa), dandone comunicazione all'appaltatore, mediante lettera raccomandata.

Le penali saranno applicate mediante decurtazioni dal primo pagamento utile.

La Biogem, in caso di applicazione delle penali, si riserva comunque la facoltà di chiedere all'impresa il risarcimento del danno ulteriore.

ART. 17 GRAVI INADEMPIENZE

La Biogem avrà il diritto di risolvere il contratto per gravi inadempienze dell'appaltatore, e salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

In caso di contestazione o di impossibilità di accordi tra le parti, resta convenuto che il Foro competente è quello di Benevento.

ART. 18 AVVIO DELL'ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE

La Biogem si riserva, nei casi previsti dalla vigente normativa, di dare avvio all'esecuzione anticipata della prestazione nelle more della stipulazione del contratto.

L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato Tecnico-Amministrativo, dal disciplinare di gara, dal bando e dai singoli allegati tecnici nonché dalle prescrizioni normative contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, del DPR

207/2010 per le parti vigenti, nonché dalle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente Capitolato.

ART. 19 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo della Biogem dott. Tullio Bongo.

ART. 20 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo e per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

La società aggiudicataria si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze della Biogem di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Biogem avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 19 e salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i.

ART. 21 CESSIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore non potrà, a qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto ad altra impresa. Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e di nessun effetto nei rapporti con la Biogem, ferma restando la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.(clausola risolutiva espressa).

ART. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente e nel presente Capitolato, la Biogem potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) anche nei seguenti casi:

- in caso di contravvenzione al divieto di cessione del contratto di cui al precedente art. 22;
- nel caso in cui l'ammontare delle penali complessivamente applicate raggiunga il 10% dell'importo contrattuale.
- in caso di gravi negligenze dell'appaltatore.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, si procederà all'incameramento della cauzione, fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

ART. 23 SUBAPPALTO

La fornitura non può essere subappaltata.

ART. 24 ELEZIONE DOMICILIO

L'appaltatore s'impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale la Biogem invia, notifica, comunica qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale interessante il contratto con espresso esonero della Biogem da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti ad essa non imputabili.

ART. 25 CONTROVERSIE

1) Avverso il presente bando ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della gara è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza degli

stessi.

2) Per ogni controversia relativa all'esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare gli artt. 239 e segg. del DLgs 163/06 e s.m.i. in materia di contenzioso.

3) Al fine di garantire il buon andamento dell'esecuzione del contratto, il presente bando, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania", individua, quale forma di risoluzione delle controversie alternativa a quella contenziosa, la clausola di preventivo tentativo stragiudiziale di conciliazione qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo, sorga una divergenza che possa condurre ad una controversia tra le parti. La Biogem e l'appaltatore si impegnano ad inserire nel contratto la suddetta clausola.

ART. 26 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la Biogem informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge.

I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.


Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03.

Titolare del trattamento è il Dr. Tullio Bongo.

ART. 27 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell'appaltatore.

Ariano Irpino, 03/08/2016


Il responsabile del Procedimento
Dr. Tullio Bongo